

STATUTO

**ARCHIVIA ET SECURITAS
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IN
LIQUIDAZIONE - IN
LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORCIANO PG VIA JURI GAGARIN
12

Numero REA: PG - 239049

Codice fiscale: 02758340547

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

STATO DI INSOLVENZA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-09-2004 - Statuto completo	2
--	---

	Amministrazione Bruno Bandoli.	
	- VI -	
	VI.1. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2004.	
	- VII -	
	VII.1. - Le spese del presente atto, accessorie e conseguen-	
	ziali, sono a carico della società.	
	Ai sensi dell'articolo 2521 n. 13 del codice civile l'importo	
	globale delle spese per la costituzione poste a carico della	
	società viene determinato approssimativamente in euro 1.000	
	(mille).	
	- IX -	
	IX.1. - Il funzionamento della cooperativa è regolato dalle	
	norme di cui agli articoli da 1 a 32 qui di seguito indicati:	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991 e con sede nel	
	Comune di Corciano, la Società Cooperativa denominata "ARCHI-	
	VIA et SECURITAS Società Cooperativa Sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	4	

	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disci-	
	plina cooperativistica.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050, e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'Organo amministrativo	
	potrà aderire, accettandone gli statuti e i regolamenti, a	
	primari organismi nazionali rappresentativi del movimento	
	cooperativo.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, che è retta e disciplinata secondo i principi	
	della mutualità senza fini di speculazione privata, conforme-	
	mente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro,	
	e si prefigge di perseguire l'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei	
	cittadini, mediante lo svolgimento di attività finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui al-	
	la lettera b) dell'art. 1 della Legge 381/1991.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono	
	perseguire è inoltre quello di ottenere, tramite la gestione	
	5	

	in forma associata e con la prestazione della propria atti-	
	vità lavorativa, continuità di occupazione e le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, compreso il rapporto di asso-	
	ciatione in partecipazione, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'art. 6 della Legge 03/04/2001, n. 142	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei	
	soci, ha come oggetto sociale quello di gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o con terzi:	
	a. Archiviazione elettronica di documenti, consulenza e	
	progettazione di database ed altre soluzioni infor-	
	matiche per la gestione di documenti e relative pro-	
	blematiche correlate comprese quelle di immagazzina-	
	6	

	mento e stoccaggio del materiale cartaceo originale,	
	commercializzazione di prodotti e servizi relativi	
	a tale attività.	
	b. Consulenza, progettazione, realizzazione di soluzio-	
	ni per la tutela di archivi sia fisici che informa-	
	tici e commercializzazione di prodotti relativi a	
	tale attività.	
	c. Consulenza in materia di trattamento dei dati perso-	
	nali (privacy) e commercializzazione di prodotti e	
	servizi relativi a tale attività.	
	d. Consulenza, progettazione e fornitura di servizi in	
	materia di sicurezza sia fisica che informatica e	
	commercializzazione di prodotti e servizi relativi a	
	tale attività.	
	e. Servizi amministrativi, di segreteria e di inseri-	
	mento dati.	
	f. Attività di studio, ricerca, promozione di incontri, ma-	
	nifestazioni e stage e iniziative formative.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici e Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I o altri raggruppamenti equivalenti o similari, per	
	lo svolgimento delle attività previste dal presente Statuto;	
	potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla	
	C.E.E., dallo Stato, dalla Regione, da Enti Locali o organi-	
	smi pubblici e privati interessati allo sviluppo della coope-	
	7	

	razione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mer-	
	cato e assumere mutui e finanziamenti prestando ogni forma di	
	garanzia prevista dalla legge.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co di cui all'art. 2545-septies Cod.Civ.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed	
	in particolare coloro che abbiano maturato una capacità pro-	
	fessionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o	
	8	

	che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali con la propria attività lavorativa o professionale;	
	b) soggetti svantaggiati così come definiti dalla Legge	
	381/1991;	
	c) persone fisiche che prestano volontariamente e gratuita-	
	mente la loro attività esclusivamente per fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della Cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro (o	
	un'esperienza imprenditoriale) di almeno due anni o un'espe-	
	rienza in qualità di socio cooperatore in cooperative affini	
	o similari di almeno due anni.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'ero-	
	gazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, l'Organo am-	
	ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici	
	9	

	in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprendito-	
	riali.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci coopera-	
	tori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della Cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale;	

	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della Cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sotto-	
	scrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non	
	superiore al 33% (trentatré per cento) di quello previsto per	
	i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'art. 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto	
	per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutua-	
	listico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	11	

	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano	
	agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal	
	regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato	
	i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli	
	qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato	
	gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo	
	le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità	
	previste dall'art.12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	12	

	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della Cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all'art. 29 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle per-	
	sone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fi-	
	scale ed allegata copia autentica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto vigente, nonché l'estratto autentico della de-	
	liberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo	
	statutariamente competente, contenente la dichiarazione di	
	conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Re-	
	golamenti della Cooperativa.	
	L'Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui al precedente art. 5 e l'ine-	
	sistenza delle cause di incompatibilità indicate dal medesimo	
	art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabi-	
	lisce le modalità ed i termini per il versamento della quota	
	13	

	sottoscritta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale	
	di cui al precedente art. 6 - determini il superamento dei	
	limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, Cod.Civ. e, conse-	
	guentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le di-	
	sposizioni in materia di società per azioni, gli amministra-	
	tori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello	
	statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla mo-	
	dificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	
	rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-	
	blea dei soci in occasione della sua prima successiva convo-	
	cazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	14	

	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'Organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal successivo art. 18;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
	nistratori;	
	b) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-	
	la Cooperativa;	
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	15	

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino

il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale di cui al successivo art. 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che, senza la previa autorizzazione dell'Organo amministrativo,

	strativo, venga a trovarsi in una delle situazioni di incom-	
	patibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o ten-	
	ti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali al-	
	la Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudi-	
	zievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o	
	dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-	
	blici uffici, nonché per reati che, per le modalità di ese-	
	cuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rap-	
	porto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
	18	

	mandata con ricevuta di ritorno, può attivare la procedura	
	arbitrale di cui all'art. 29.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi art. 17 e 20,	
	lettera c), la cui liquidazione (eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale) avrà luo-	
	go sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è ve-	
	rificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperati-	
	va e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'art. 2545-quinquies Cod.Civ.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio ai sensi del successivo art. 17, può essere	
	corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali,	
	entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	19	

	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, l'atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli	
	aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Coopera-	
	tiva entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 Cod.Civ.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione possono	
	richiedere di subentrare nella partecipazione del socio	
	deceduto.	
	L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, pre-	
	vio accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedu-	
	re di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla	
	liquidazione ai sensi del precedente art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	20	

	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo	
	amministrativo al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'art. 2480 Cod.Civ., la Cooperativa può emettere tito-	
	li di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammini-	
	strazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi dell'art. 2483 Cod.Civ. e dell'art. 111-octies delle	
	disposizioni di attuazione del codice civile.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'art. 2483 Cod.Civ.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del	
	21	

	collocamento dei titoli.	
	All’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli art. 2363 e seguenti Cod.Civ., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presen-	
	te statuto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Articolo 17 (Ristorni)	
	L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell’Organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regola-	
	mento,.	
	L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18 (Elementi costitutivi)	
	22	

	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da quote,	
	ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti	
	stabiliti dalla legge;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente art. 16;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della Coopera-	
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Orga-	
	23	

	no amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la	
	cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera	
	quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'Organo amministrativo deve essere comu-	
	nificato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	
	i requisiti previsti dall'art. 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare la procedura arbitrale di cui all'art. 29.	
	Art. 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	24	

	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364	
	Cod.Civ., certificate dall'Organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle mo-	
	dalità previste dal precedente art. 17 e, successivamente	
	sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura di legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di dirit-	
	ti amministrativi di cui al precedente art.16;	
	g) la restante parte ai fondi di cui alla lettera e) e f)	
	dell'art. 18, o comunque a riserva straordinaria indivisibile.	
	25	

	Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incre-	
	mento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mu-	
	tualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla	
	remunerazione del capitale sociale.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sinda-	
	cale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	26	

	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'art.	
	2479-bis Cod.Civ.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata, inviata otto giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministrato-	
	ri e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno de-	
	gli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	27	

	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei	
	casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente art. 21, per	
	i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza as-	
	soluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione	
	all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero	
	dei loro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-	
	tuto.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente (se nominato), ed in assenza anche di	
	questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col	
	28	

	voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede	
	di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della Cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purché la maggioranza del consiglio di ammi-	
	nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministra-	
	tore unico deve essere scelto unicamente tra i soci coopera-	
	tori	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore	
	a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	Organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente.	
	29	

	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nomina-	
	ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-	
	nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	30	

	nistrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione o, nel caso di nomina	
	dell'amministratore unico, l'assemblea, può affidare speci-	
	fici incarichi a singoli amministratori o a un comitato ese-	
	cutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i con-	
	tenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'art. 2475, comma 5, Cod.Civ. nonché i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ri-	
	storno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda	
	o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una par-	
	tecipazione rilevante in altra società .	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	
	e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico,	
	31	

	con particolare riferimento alla sussistenza del requisito	
	della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies Cod.Civ.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza legale della Coo-	
	perativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-	
	presentanza legale della Cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 Cod.Civ.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono	
	32	

	tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in	
	carica fino alla loro sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di partico-	
	lari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita	
	dall'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, se nominato.	
	Art. 28 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, Cod.Civ., la Cooperativa procede alla no-	
	mina del Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi	
	e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del Collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	li.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	33	

	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo amministra-	
	tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica.	
	Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'an-	
	damento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausi-	
	34	

	liari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399 Cod.Civ. L'Organo amministrativo può, tuttavia, rifiuta-	
	re agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a in-	
	formazioni riservate.	
	Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli art. 2409-bis e seguenti Cod.Civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 29 (Clausola arbitrale)	
	35	

	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-	
	le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomi-	
	nato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui è fissata	
	la sede della società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro .	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla	
	nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-	
	vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	D.Lgs. 17/01/2003, n. 5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 30 (Scioglimento anticipato)	
	36	

	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	20, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31/01/1992, n.	
	59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 32 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattilo-	
	scritto da persona di mia fiducia e parte scritto di mia mano	
	in dieci fogli per pagine trentotto circa e da me stesso let-	
	37	

36 di 36